

DELIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2016
589/2016/R/EEL

ULTERIORI ADEMPIMENTI CORRELATI ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEL 13 MAGGIO 2016, IN MERITO ALL'ADDEBITO DEL CANONE RAI IN BOLLETTA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 ottobre 2016

VISTI:

- il regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito: legge di stabilità 2016);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 13 maggio 2016, n. 94, recante “Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta)” (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 aprile 2013, 166/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2016, 256/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 256/2016/R/eel);
- la comunicazione di Acquirente Unico S.p.a. 28 settembre 2016, prot. Autorità 0028128, del 6 ottobre 2016, riportante l'aggiornamento delle specifiche tecniche del processo trasmissione dati canone rai (di seguito: comunicazione 28 settembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- la legge di stabilità 2016 stabilisce, tra l'altro, specifiche disposizioni concernenti il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, di cui al regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (di seguito:

canone) da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche;

- l' articolo 1, comma 154, della legge di stabilità 2016, prevede che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle imprese elettriche, che, a tal fine, non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma;
- l'articolo 1, comma 1, lettera b), del Regolamento definisce le “imprese elettriche” quali le imprese controparti dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o nell'ambito del servizio di maggior tutela, con i clienti finali domestici, tenute alla riscossione del canone mediante addebito sulla fattura e successivo riversamento;
- l'articolo 3, comma 1, del Regolamento prevede che Acquirente Unico S.p.a., con modalità approvate dall'Autorità, renda disponibili mensilmente alle imprese elettriche, tramite il Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), le informazioni necessarie all'addebito del canone nelle fatture;
- con la deliberazione 256/2016/R/eel, l'Autorità ha previsto che i soggetti iscritti all'Anagrafica operatori dell'Autorità, di cui alla deliberazione GOP 35/08, che ai sensi della medesima deliberazione hanno indicato di svolgere l'attività di vendita di energia elettrica a clienti finali, hanno l'obbligo di accreditarsi al SII in qualità di controparte commerciale del cliente finale;
- con la medesima deliberazione 256/2016/R/eel, l'Autorità ha approvato le specifiche tecniche relative alle modalità con le quali, attraverso il SII, sono rese disponibili alle imprese elettriche le informazioni funzionali all'addebito del canone nelle fatture (di seguito: specifiche tecniche relative al canone).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 6, comma 4, del Regolamento, prevede che Acquirente Unico S.p.a., con modalità approvate dall'Autorità, renda disponibili alle imprese elettriche, tramite il SII, anche le informazioni funzionali al rimborso del canone, addebitato al cliente finale dall'impresa elettrica ma non dovuto;
- con la comunicazione 28 settembre 2016, Acquirente Unico ha trasmesso, all'Autorità, l'aggiornamento delle specifiche tecniche relative al canone, funzionale ad integrare le modalità di gestione dei rimborsi di cui al precedente punto (di seguito: aggiornamento delle specifiche tecniche relative al canone).

RITENUTO CHE:

- verificato il contenuto, sia opportuno approvare l'aggiornamento delle specifiche tecniche relative al canone, come trasmesso dall'Acquirente Unico

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento delle specifiche tecniche relative al canone, come trasmesso da Acquirente Unico con la comunicazione 28 settembre 2016;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia delle Entrate e ad Acquirente Unico S.p.a.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it www.autorita.energia.it.

20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni